

Sent 0174  
2008

hou 612

Rep 262

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 750/2005 R.G., cui è riunita la causa n. 4216/2006, promosse entrambe da:

G. F. elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. Enrico Pizzi, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI MASSAROSA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Larini per procura in calce all'atto di costituzione con nuovo difensore.

CONVENUTO

OGGETTO: OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX ART. 3 L. 1580/31

Conclusioni delle parti:

Per l'attore: " In tesi annullare le ingiunzioni opposte o comunque dichiararle inefficaci e prive di effetto alcuno; in ipotesi dichiarare improponibili le azioni di rivalsa avanzate dal Comune di Massarosa nei confronti del dr. P. I.

appello.  
opposizione  
ad ingiunzione  
minuta dep  
7-12-07

IL GIUDICE  
dr. Giacomo Lucente

B e conseguenzialmente illegittime le ingiunzioni opposte; in denegatissima ipotesi, id est in caso di accoglimento anche parziale della domanda del Comune di Massarosa e di accertata insufficienza a far fronte a quanto richiesto e dovuto al Comune di Massarosa da parte della tutela accertate le rispettive capacità economiche dei signori P. B. e G. F. ai sensi e per gli effetti dell'art. 441 c.c. stabilire la somma che il dr. B. è tenuto a rifondere al Comune di Massarosa; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio."

Per il convenuto: "Confermare sia il provvedimento di ingiunzione emanato ai sensi della L. 1580/1931 dal Comune di Massarosa nei confronti del sig. P. B. con determina dirigenziale n. 77 del 30-12-04, notificato in data 18-1-05, e conseguentemente condannare il sig. B. al pagamento di €. 7.916,58, oltre rivalutazione ed interessi, dal dovuto al saldo effettivo, sia il provvedimento di ingiunzione emanato sempre ai sensi della L. 1580/1931 dal Comune di Massarosa nei confronti dello stesso sig. P. B. con determina dirigenziale n. 21 del 6-3-06, notificato in data 17-3-06, e conseguentemente condannare il sig. B. al pagamento di €. 6.632,33, oltre rivalutazione ed interessi, dal dovuto al saldo effettivo.

Con condanna in entrambi i casi al pagamento delle spese di giudizio, funzioni ed onorari, oltre spese generali al 12,50%, CAP ed IVA come per legge."

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 16-2-05 F. G. esponeva di essere madre di L. B., nato -68, affetto dalla nascita da ritardo mentale grave,

IL GIUDICE  
dot. Giacomo Lucente

cerebrospatia spastica, ed epilessia, ricoverato dapprima in vari istituti, ed infine dal 4-11-02 preso la " " di Viareggio, ed interdetto con sentenza n. 642/1996.

Narrava che con raccomandata del 20-1-04 il comune di Massarosa aveva chiesto ad entrambi i genitori il rimborso delle somme erogate alla cooperativa C che gestisce il centro " ", e poi con ingiunzione n. 77 del 30-12-04 gli aveva chiesto il pagamento di €. 7.916,58 quale metà della somma sborsata, detratto quanto versato dalla G a titolo di pensione.

Sosteneva che l'ingiunzione, emessa ai sensi dell'art. 3 L. 1580/1931, era illegittima, in quanto tale norma era stata abrogata dapprima dalle L. 180/78 e 833/78, e poi dalla L. 328/2000 e dal D. LGS. 109/1998 come modificato dal D. LGS 130/2000.

Sosteneva che ai sensi dell'art. 25 L. 325/2000 la verifica della condizione economica del richiedente andava fatta secondo le previsioni del D. LGS. 109/98, il quale all'art. 2 comma VI escludeva la possibilità per gli enti erogatori di esercitare la facoltà di cui all'art. 438 comma I c.c. nei confronti del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, e che tale norma aveva quindi implicitamente abrogato l'art. 1 L. 1580/31 che conteneva una previsione contraria.

Sosteneva che comunque nessuna prestazione poteva essergli chiesta in mancanza del decreto del Presidente del consiglio dei ministri previsto dall'art. 3 comma II D. LGS. 109/98 e mai emanato.



Ecceppiva inoltre che la rivalsa nei suoi confronti era stata proposta senza aver prima accertato la condizione di povertà dell'assistito, e la mancanza di mezzi della tutela, e senza aver prima accertato, ai sensi dell'art. 23 del regolamento comunale sull'assistenza sociale, le effettive condizioni economiche dell'assistito e dei suoi familiari ai fini della ripartizione della spesa.

Il Comune di Massarosa si costituiva esponendo che sia la G sia l'ex coniuge P. B avevano rifiutato di contribuire alle spese di ricovero di L. B, ed avevano altresì rifiutato di fornire la documentazione relativa alla loro situazione reddituale, dichiarandosi indisponibili a produrre certificazione ISEE, e che la tutrice G aveva comunicato che l'interdetto non possedeva alcun bene mobile od immobile, e che il suo unico reddito era costituito dalla pensione e dell'indennità di accompagnamento.

In punto di diritto, contestava l'asserita abrogazione della legge 1580/1031, sostenendo che al contrario l'art. 6 ultimo comma L. 328/2000 prevedeva solo un obbligo da parte del comune di residenza del ricoverato in strutture residenziali di eventuale integrazione economica, in caso di mancanza o incapacienza dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c.

Contestava ogni valenza dell'art. 3, comma II ter D.Lgs. 109/98, che prevedeva un DPCM mai emanato, e sosteneva che la mancata disponibilità alla produzione della certificazione ISEE aveva reso impossibile ogni ripartizione della spesa diversa da quella effettuata, richiedendo a ciascuno dei genitori la metà dell'importo anticipato.

IL CAUSIDICE  
dott. Giacomo Lucente

Alla causa veniva riunita quella successivamente introdotta con opposizione proposta dalla stessa G      avverso l'ingiunzione n. 21 del 6-3-06, avente ad oggetto la metà delle spese sostenute per il ricovero di I      B      dal 1-1-04 al 31-12-04, con motivazioni identiche, e nella quale il Comune di Massarosa si era costituito proponendo le stesse difese.

Sulle conclusioni in epigrafe la causa veniva trattenuta per la decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 109/98, della L. 130/2000, e della L. 328/2000, quest'ultima intitolata "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", non vi era dubbio che l'obbligo da parte dei soggetti tenuti agli alimenti, e l'azione di rivalsa dell'ente erogatore del servizio, previsti dalla L. 1580/1931, non fossero stati abrogati dalla legge 833/78, nel caso, come quello in questione, di un servizio socio assistenziale reso a domanda, con anticipazione degli oneri da parte dell'ente (Cass. 3629/04 citata da parte convenuta, relativa ad un ricovero concluso nel 1995, Cass. 481/98, Cass. 7989/94).

Il quadro normativo muta con l'art. 25 della L. 328/2000, il quale prevede che ai fini dell'accesso agli interventi ed ai servizi in questione la verifica della situazione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni del D.Lgs.109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000.

L'art. 3 comma II ter D.Lgs. 109/98, modificato dal D.Lgs. 130/2000, dispone che per le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria, erogate a domicilio o in

IL GIUDICE  
dot. Giacomo Lucante



ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolto a persone con handicap permanente grave, accertato ai sensi dell'art. 4 L. 104/92, le disposizioni della stessa legge si applicano nei limiti da stabilire con un DPCM adottato "al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.."

Il DPCM previsto non è ancora stato emanato, ma la norma è immediatamente applicabile nella parte in cui prevede, con immediata efficacia precettiva, che in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione potrà tenersi conto della situazione economica del solo assistito.

Non è contestato che L. B. sia portatore di handicap grave accertato ai sensi dell'art. 4 L. 104/92, e pertanto il Comune di Massarosa potrà tenere conto solo della sua situazione economica.

In mancanza del DPCM sopra citato, che potrebbe introdurre limiti all'obbligo di pagamento dell'assistito, il Comune di Massarosa potrà chiedere alla tutrice il versamento di ogni somma che sia nella sua disponibilità, ed aggredire in caso di mancato pagamento tutti i beni mobili ed immobili che eventualmente venissero a far parte del patrimonio dell'assistito stesso; ma non potrà esercitare l'azione di rivalsa, prevista dalla L. 1580/1931 sui soggetti tenuti agli alimenti, in quanto tale istituto deve ritenersi implicitamente abrogato dalle norme sopra analizzate.

L'opposizione va pertanto accolta e le due ingiunzioni opposte vanno annullate.


Le novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Accoglie l'opposizione ed annulla le ingiunzioni opposte; compensa le spese per giusti motivi.

Lucca, 13-10-2007

  
**IL GIUDICE  
DR. GIACOMO LUCENTE**

  
TRIBUNALE DI LUCCA  
Dep. ...  
01.02.08  
IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE C.